

MARIO AMELOTTI/LIVIA MIGLIARDI ZINGALE (GENOVA)

RISPOSTA A FRITZ MITTHOF

(M. Amelotti) Molto interessanti appaiono i frammenti presentati dal Mitthof e suggestive sono le interpretazioni da lui proposte. Ma gli uni e le altre richiedono a mio avviso un meditato approfondimento. Mi limiterò ad un'osservazione preliminare.

Il Mitthof inizia con l'affermare che assai scarso è il contributo della papirologia alla conoscenza delle tarde codificazioni imperiali, riducendosi esso a due casi. Si tratta di P. Oxy. XV 1813 e di PSI XIII 1347, che restituiscono rispettivamente frammenti del *Codex Theodosianus* e del *Codex Iustinianus*, senza offrire varianti testuali. Va però aggiunto – egli prosegue – il più importante P. Oxy. XV 1814, che contiene l'indice di alcuni titoli del primo libro del primo Codice giustiniano, quello cioè del 529, rimasto per pochi anni in vigore prima del definitivo *Codex repetitae praelectionis* del 534. Comunque, al di fuori dei papiri di Vienna ora presentati, non esistono in Egitto altri paralleli di tarda letteratura giuridica sul diritto imperiale.

Intervenendo in primo luogo riguardo al *Codex Iustinianus*, osservo che le testimonianze papirologiche vanno completate con altri due testi, pur rimanendo obiettivamente poche. Si tratta di P. Rein. Inv. 2219, che presenta brani del libro XII del Codice giustiniano, ma anche questa volta quello del 529, e – più interessante ancora – di P. Ant. III 152. Questo papiro riporta solo la frase iniziale *Taceat in ea retentionum verboritas* di C. 5,13,1,5, che è appunto la costituzione del 530 con cui Giustiniano sopprime le *retentiones*, ma l'inserisce in un testo complessivo che si presenta come una parafrasi della stessa legge ed è accompagnato da una nota marginale con ulteriori delucidazioni. Il *verso* del papiro, purtroppo ancor più frammentario, offre anch'esso un testo principale e una nota marginale sempre in tema di *retentiones*. Potremmo quindi pensare ad un frammento di commentario di un qualche *antecessor* al diritto imperiale.

I quattro papiri ricordati in riferimento al *Codex Iustinianus* sono disponibili in edizione riveduta, con ampio commento e aggiornata bibliografia, nel volume *Le costituzioni giustiniane nei papiri e nelle epigrafi*, uscito in seconda edizione nel 1985 a cura di M. Amelotti per la parte epigrafica e di L. Migliardi Zingale per quella papirologica. Si sottolinea in particolare la nuova edizione di P. Ant. III 152, che tiene conto degli importanti suggerimenti del Seidl.

Venendo in secondo luogo al *Codex Theodosianus*, è forse da aggiungere a P. Oxy. XV 1813 il testo indicato dal Pack, nella seconda edizione del suo repertorio *The Greek and Latin Literary Texts from Greco-Roman Egypt*, al nr. 2964. Esso implica un'apposita forse non semplice ricerca. Al momento non posso che leggere le parole del Pack: "Fragment of the Codex Theodosianus (?). E.W.B. Nicholson ap. F. Madan and H.H.E. Craster, Summary

Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library ... 6 (1924) 12 (No. 31074) (Bodleian Libr., Gr. bibl. d. 2 (P) (V-VI, Egypt; parch. palimpsest). Marichal 312.”

(L. Migliardi Zingale) Tre brevi osservazioni sui due papiri inediti della collezione viennese, P. Vindob. L 81 e P. Vindob. L 164, che attengono in modo affatto diverso al *Codex Theodosianus*:

Il primo di essi era peraltro già noto nella breve descrizione offerta da E.A. Lowe insieme con la relativa tavola nel decimo volume dei *Codices Latini Antiquiores* al nr. 1529, ma soprattutto nella più ampia e dettagliata presentazione fornita da R. Seider nella sua *Palaeographie der lateinischen Papyri* II 2 al nr. 21, dove lo studioso tedesco pur non fornendo una trascrizione del testo ha sottolineato incisivamente che non si tratta di un manufatto librario, ma di una trascrizione dal Codice Teodosiano fatta per un uso meramente privato: “Die Schrift ist keine Buchschrift” – dice il noto paleografo e ancora aggiunge – “Der Papyrus ist kein Kodexfragment”. L’altro lato del frammento non conserva infatti traccia alcuna di scrittura e pertanto non può appartenere alla pagina di un *codex*, che è scritto sia sul *recto* sia sul *verso*, né d’altronde può essere parte di un *rotulus*, dal momento che i libri di diritto romano a noi restituiti nelle fonti papirologiche di provenienza egiziana – come risulta anche da una sommaria indagine sul catalogo del Pack² – sono tutti confezionati nella tipologia del *codex*. Anche la grafia, che presenta caratteristiche che la avvicinano di più al corsivo dei documenti che alla scrittura libraria, non depone per l’interpretazione avanzata dal Mitthof.

Più verosimile è che si tratti allora di un isolato foglietto utilizzato da un qualche operatore del diritto per ricopiarvi una costituzione di Arcadio e Onorio tratta dal Teodosiano, in vista di una sua utilizzazione probabilmente processuale: mi pare opportuno sottolineare questa più plausibile interpretazione, in quanto esiste una notevole differenza per la tradizione testuale del Teodosiano tra una semplice trascrizione ad uso privato dal codice in questione, quale sembra essere appunto P. Vindob. L 81 e una testimonianza quale è invece P. Vindob. L 164, che è un frammento di un’edizione libraria vera e propria. Non sembra quindi accoglibile il suggerimento avanzato da F. Mitthof di identificare in P. Vindob. L 81 un “Juristischer Traktat mit Auszügen aus dem Kodex Theodosianus”.

Una seconda riflessione concerne la formula ‘ex codice Theodosiano’ adoperata nello stesso P. Vindob. L 81 al r. 1, che secondo il giovane ricercatore di Vienna non sarebbe documentata nelle fonti, le quali attesterebbero soltanto l’espressione ‘ex corpore Theodosiani’, il cui significato sul piano della letteratura giuridica è ovviamente – come sanno bene i giusromanisti – assai diverso. Ricordo invece a titolo di esempio che negli *Scholia Sinaitica* almeno due volte compare la corrispondente espressione greca ... τοῦ Θεοδοσιανοῦ κώδικος, scritta naturalmente nella lingua utilizzata in questo commentario di diritto romano di provenienza orientale (*Sch. Sin.* 1. 2-3).

Un’ultima rapidissima considerazione riguarda la datazione di entrambi i papiri esaminati: nell’edizione critica sarebbe preferibile mettere già nel titolo e non soltanto nell’introduzione – come fa appunto Mitthof –, accanto alla provenienza e alle dimensioni dei due frammenti viennesi un’attribuzione meno generica di V/VI secolo d.C. Si potrebbe utilizzare ad esempio la formula *post* 438/*ante* 529 d.C., rispettivamente data di emanazione del *Codex Theodosianus* e data di pubblicazione del *Novus Codex Iustinianus*. Il codice di Giustiniano ha infatti comportato la formale abrogazione della precedente raccolta legislativa e dopo il 529 d.C. nessuno avrebbe quindi potuto far riferimento in sede processuale al testo di una costituzione imperiale trascritta *ex codice Theodosiano*, come nel caso del P. Vindob. L 81, né ancor meno si sarebbe potuto fare copie librarie del suddetto codice, come nel caso di P. Vindob. L 164.